



ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Misure straordinarie per la sicurezza e per la ripresa delle attività commerciali

IL SINDACO

Premesso che:

L'Amministrazione Comunale al fine di consentire il rilancio delle attività economico-produttive della città, fortemente penalizzate dal lungo periodo di lockdown imposto dal Governo per contrastare ed evitare il diffondersi dell'epidemia da COVID-19, ha adottato una serie di provvedimenti strategici con cui la ripresa delle relazioni sociali, dell'economia e del lavoro è sempre coniugata con il superiore interesse alla tutela della salute attraverso il rispetto delle prescrizioni sanitarie del distanziamento sociale e del divieto di assembramento;

tra le misure idonee a favorire la ripresa economica del tessuto produttivo della città e al tempo stesso in grado di assicurare il rispetto delle distanze di sicurezza e il contenimento del contagio, l'Amministrazione ha da subito ritenuto di puntare sull'incremento delle occupazioni di suolo pubblico al fine di favorire il più possibile la somministrazione di beni e servizi all'esterno dei locali;

in tale ottica si pone da ultimo la deliberazione n. 168 del 29/05/2020 con cui la Giunta Comunale ha approvato procedure semplificate per consentire ai pubblici esercizi di somministrazione di cui all'art. 5 della L. 287/91 l'occupazione temporanea di suolo pubblico fino al 31/10/2020 con arredi funzionali all'attività di ristorazione come previsto dall'art. 181 del D.L. 34 del 19.05.2020;

in particolare, al fine di garantire il massimo utilizzo del suolo pubblico, tale deliberazione di Giunta prevede, previa approvazione del Consiglio Comunale, in deroga all'art. 15 del vigente Regolamento comunale Dehors, di consentire l'occupazione di suolo, anche quando lo spazio antistante e prospiciente l'attività sia tale da non permettere l'ampliamento dell'occupazione già rilasciata o una nuova occupazione, previa espressa verifica della compatibilità della richiesta con l'area individuata, nei seguenti casi:

- a) *nelle strade adibite al transito dei veicoli con velocità ammessa non superiore a 30 Km orari, in carreggiata e/o nelle aree dedicate alla sosta dei veicoli;*
- b) *sul fronte opposto all'esercizio in cui ha sede l'attività, privo di accessi e/o affacci di pertinenza di altre attività commerciali, se per raggiungere l'area oggetto di occupazione è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli con velocità ammessa non superiore a 30 Km orari;*
- c) *nelle aree non prospicienti il tratto di facciata interessato dall'esercizio commerciale, quando il fronte disponibile non sia oggetto di accessi e/o affacci di pertinenza di altre attività commerciali, entro una distanza massima maggiore di 15 mt dal fronte dell'immobile in cui ha sede l'attività;*

in tali ipotesi il richiedente potrà installare e/o posizionare gli arredi solo previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dal servizio Suap, denominata "*permesso utilizzo temporaneo spazi emergenza Covid*", solo successivamente all'esito favorevole dell'accertamento tecnico in merito alla compatibilità della richiesta con l'area individuata, effettuato da un gruppo di lavoro interdirezionale;

Considerato che

tale delibera, per quanto sottoposta con urgenza all'organo consiliare nella parte derogatoria al vigente regolamento comunale, non è stata discussa nella seduta del 3 giugno 2020;

la mancata conclusione dell'iter procedimentale in Consiglio determina indubbiamente un'incompleta attuazione delle misure di utilizzo del suolo pubblico programmate dall'Amministrazione e fortemente attese dal tessuto produttivo, venendo ad incidere negativamente sulla ripresa delle attività produttive e sull'attuazione delle misure di distanziamento, impedendo ai pubblici esercizi la piena disponibilità del suolo pubblico;

la possibilità di assegnare in uso, esonerando dal pagamento del relativo canone, spazi pubblici aggiuntivi, attraverso una preventiva valutazione effettuata dall'Amministrazione sulla compatibilità dell'uso del suolo per la finalità di somministrazione con la sicurezza della circolazione, a tutela dei fruitori delle strade, costituisce altresì una misura di scoraggiamento all'uso e occupazione indebita, prevenendo la degenerazione in comportamenti indisciplinati e quindi pericolosi tanto degli operatori commerciali quanto degli utenti;

nell'attuale emergenza sanitaria, ed in virtù della riduzione della carica virale in ambienti aperti, la disponibilità del suolo pubblico, favorendo il distanziamento sociale e prevenendo gli assembramenti, consente di coniugare la ripresa economica del tessuto produttivo con una più efficace modalità di contenimento della diffusione dei contagi;

Ritenuto che

è necessario e opportuno adottare per l'urgenza, misure straordinarie per consentire le autorizzazioni per occupazioni, in deroga alla regolamentazione comunale sui dehors, a fronte della presentazione delle istanze, dando impulso per l'avvio dell'istruttoria e dell'accertamento tecnico in merito alla compatibilità della richiesta con l'area individuata.

Visto il TUEL

ORDINA

1. Consentire, in deroga all'art. 15 del vigente Regolamento Dehors, e comunque non oltre il 31/10/2020, il rilascio della concessione di suolo pubblico (ampliamento o nuova occupazione), entro il limite massimo commisurato alla capacità operativa del pubblico esercizio (così come stabilita nell'allegato "5" del vigente Regolamento Dehors) in favore dei titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/91, in possesso di regolare titolo all'esercizio dell'attività, a seguito dell'istruttoria svolta dal gruppo interdirezionale istituito con la medesima delibera sulle domande di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico con arredi funzionali all'attività di ristorazione (dehors, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, con esclusione di elementi infissi al suolo) nelle fattispecie di seguito riportate:

a) nelle strade adibite al transito dei veicoli con velocità ammessa non superiore a 30 Km orari, in carreggiata e/o nelle aree dedicate alla sosta dei veicoli;

b) sul fronte opposto all'esercizio in cui ha sede l'attività, privo di accessi e/o affacci di pertinenza di altre attività commerciali, se per raggiungere l'area oggetto di occupazione è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli con velocità ammessa non superiore a 30 Km orari;

c) nelle aree non prospicienti il tratto di facciata interessato dall'esercizio commerciale, quando il fronte disponibile non sia oggetto di accessi e/o affacci di pertinenza di altre attività commerciali, entro una distanza massima maggiore di 15 mt dal fronte dell'immobile in cui ha sede l'attività.

2. agli operatori di provvedere a mantenere l'area occupata in perfetto stato di conservazione e ben mantenuta onde garantire l'igiene, l'aspetto estetico e il decoro dei luoghi occupati.

D I S P O N E

Le violazioni alle suindicate disposizioni di igiene e decoro urbano comportano l'applicazione della sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'occupazione non autorizzata di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi sarà altresì sanzionata a norma di legge e di regolamento, con applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino a tre giorni, prevista dall'art. 6 della Legge n. 77 del 25 marzo 1997.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Campania entro 60 giorni dall'entrata in vigore oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, resta in vigore fino al 31/10/2020 e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale.

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco
Luigi de Magistris

La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005